CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA VALUTAZIONE DI RISCHIO FINALIZZATA ALLA CONCESSIONE DI DEROGHE AI LIMITI DI ACCETTABILITÀ DEI RIFIUTI IN DISCARICA

La valutazione di rischio deve essere predisposta, per quanto possibile, in conformità ai "*Criteri metodologici per l'analisi assoluta di rischio applicata alle discariche*" pubblicati da APAT (oggi ISPRA) nel giugno del 2005. In particolare va definito un Modello Concettuale del Sito (MCS) attraverso l'identificazione e la caratterizzazione dei seguenti elementi:

- sorgente di contaminazione "discarica" con riferimento alle emissioni principali della stessa nell'ambiente, ossia percolato e biogas e alle eventuali emissioni secondarie (polveri/particolato);
- percorsi e vie di propagazione degli inquinanti;
- bersagli/recettori.

La caratterizzazione delle principali emissioni della discarica (percolato e biogas) e di quelle secondarie (polveri/particolato) deve essere effettuata sulla base dei dati storici ricavati dalle misure eseguite nell'ambito dell'esecuzione del Piano di monitoraggio e controllo o, nel caso di nuove discariche, su dati di letteratura; i parametri da prendere in considerazione devono essere quelli oggetto delle deroghe richieste ai limiti di accettabilità del DM 3 agosto 2005 e quelli ad essi correlati utilizzati nella valutazione di rischio.

Il calcolo del rischio dovrà in ogni caso riguardare la valutazione dei possibili impatti sulle matrici ambientali (acque superficiali, sotterranee, aria) in termini di contaminazione delle stesse da parte delle potenziali emissioni della discarica. Le verifiche saranno improntate alla definizione del rischio ambientale per le succitate matrici ambientali e dell'eventuale rischio sanitario per l'uomo.

I valori limite di concentrazione da prendere in esame per il calcolo del "rischio"ambientale per le succitate matrici ambientali sono quelli desumibili dalla normativa vigente in campo ambientale e in particolare in materia di bonifiche di siti inquinati, precisando che, in caso di sostanze non esplicitamente individuate nelle tabelle di riferimento, i valori di concentrazione limite accettabili devono essere ricavati adottando quelli indicati per la sostanza tossicologicamente più affine.

I dati di input al modello utilizzato per la valutazione del rischio relativamente alle caratteristiche dell'area sede di impianto (per es. conducibilità idraulica, spessore ed utilizzo dell'acquifero e dell'insaturo) ed alle caratteristiche realizzative della barriera di confinamento e degli altri presidi ambientali (per es. conducibilità idraulica e spessore dell'argilla, battente massimo di percolato) devono essere quelli individuati dal progetto approvato e sottoposto a valutazione di impatto ambientale, nonché - ove già rilasciata - dall'eventuale autorizzazione all'esercizio, ovvero quelli desunti da specifiche campagne di misura o dai dati bibliografici esistenti qualora si tratti di parametri non presenti nel progetto.

Per quanto attiene il calcolo del flusso di percolato che attraversa la barriera di confinamento di fondo di una discarica, si ritiene di prevedere che nelle valutazioni del rischio di cui trattasi, sia trascurata la presenza dei teli in HDPE, in quanto l'esperienza suggerisce una limitata efficienza nel tempo di tali presidi.

Sempre con riferimento alla barriera di confinamento di fondo, per tenere conto delle eterogeneità e di altri eventuali difetti presenti nello strato di argilla, quali ad esempio fratture che costituiscono delle vie preferenziali di flusso:

- deve essere adottata – come previsto dai "Criteri metodologici" – un'idonea distribuzione di probabilità per la conducibilità idraulica del medesimo strato, qualora si usi il metodo Monte Carlo;
- alternativamente tali difetti – così come gli eventuali cedimenti differenziali dell'argilla – potranno essere compensati, in un'ottica di maggiore cautela, ed in attesa degli esiti del tavolo di lavoro istituito

con il presente provvedimento, mediante il ricorso ad un coefficiente di permeabilità di un ordine più elevato rispetto a quello di progetto, ovvero a quello desunto dalle prove di collaudo delle opere di impermeabilizzazione della discarica.

Relativamente al punto di conformità per le acque sotterranee, dovrà essere applicato il principio definito dal D.Lgs. n. 4 del 16/01/2008 (Art. 2, Modifiche alle parti terza e quarta del D.Lgs, 3 aprile 2006, n. 152), dove "il punto di conformità deve essere di norma fissato non oltre i confini del sito …..e la relativa CSR per ciascun contaminante deve essere fissata equivalente alle CSC di cui all'allegato 5 della parte quarta del presente decreto….".

In analogia a quanto valutato nelle istruttorie già concluse, si conferma la possibilità di utilizzare - da parte dei proponenti - algoritmi e/o software di uso comune reperibili sul mercato, fermo restando che sia la definizione del modello concettuale del sito sia l'individuazione dei dati di input devono essere effettuati nel rispetto di quanto stabilito dai "Criteri metodologici", pubblicati da APAT nel 2005, ed in adeguamento agli aggiornamenti metodologici forniti da ISPRA, tramite revisioni delle linee guida di applicazione di analisi assoluta di rischio ai siti contaminati (a titolo esemplificativo si cita la più recente versione corrispondente alla versione 2 del Marzo 2008), nonché da quanto specificato nel presente provvedimento.

Al fine di tenere costantemente monitorata la gestione delle discariche che abbiano ottenuto la riclassificazione in sottocategorie ai sensi della vigente disciplina nazionale e della presente deliberazione i Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) di ogni singola discarica dovranno contenere una specifica sezione volta a monitorare nel tempo, con cadenza almeno trimestrale, la qualità delle matrici ambientali potenzialmente coinvolte nonché il mantenimento delle condizioni ipotizzate per la modulazione della valutazione di rischio.